



Regolamento per i referendum abrogativi e consultivi

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22.05.2008

INDICE

ART. 1 – Istituzione	2
ART. 2 - Presentazione del quesito referendario	2
ART. 3 – Comitato dei Garanti	3
ART. 4 – Indizione	3
ART. 5 - Decadenza del referendum	4
ART. 6 - Disciplina della votazione	4
ART. 7 - Ufficio comunale per il referendum	5
ART. 8 - Operazioni di scrutinio	5
ART. 9 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti	5
ART. 10 – Proclamazione dei risultati	6
ART. 11 – Pronunciamento del Consiglio Comunale	6

ART. 1 – Istituzione

1. I referendum abrogativi e consultivi sono istituiti dagli art. 49 e 50 del vigente Statuto comunale su materie di competenza del Consiglio Comunale, e sono disciplinati dal presente regolamento.
2. I referendum non possono tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, siano esse politiche, amministrative o relative a referendum nazionali e regionali.
3. Per quanto non previsto ed in particolare per la raccolta, l'autenticazione delle firme e le operazioni di voto si applica la normativa della legge per il referendum nazionale.

ART. 2 - Presentazione del quesito referendario

1. La richiesta popolare di indizione del referendum è presentata presso la segreteria generale del Comune da un apposito comitato promotore, composto da almeno 20 (venti) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Anzola dell'Emilia; l'istanza viene presentata in carta libera e deve recare la firma, la data e il luogo di nascita dei membri del comitato promotore che la sottoscrivono.
 2. Il Comitato Promotore può richiedere, prima della presentazione dell'istanza definitiva di cui ai commi successivi, un pre-parere al Comitato dei Garanti circa l'ammissibilità di un quesito referendario, con una quota minima di 50 firme.
 3. Con l'istanza definitiva viene depositato:
 - a) il testo del quesito referendario, articolato in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti;
 - b) il testo deve essere redatto su fogli recanti in calce le firme autenticate, raccolte sulla base di un modello predisposto dall'Amministrazione, di almeno il 10% degli iscritti alle liste elettorali del Comune per il referendum abrogativo e 9% degli iscritti alle liste elettorali del Comune per il referendum consultivo, che comprende anche i sedicenni, gli apolidi e gli stranieri, che siano in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 6 comma 2;
 - c) qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate, l'istanza deve indicare il costo presunto e le modalità di copertura dei relativi oneri;
 - d) una relazione illustrativa della proposta di referendum;
 - e) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune o, per i sedicenni, gli apolidi e gli stranieri, un'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art 6 comma 2, così come richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo.
 4. All'atto della redazione del verbale di deposito degli atti i promotori dichiarano sotto la loro responsabilità il numero delle firme apposte in calce al quesito referendario, la regolarità delle autenticazioni, l'assenza di doppie firme e indicano anche i nomi, domicilio e recapiti di due persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati riceveranno tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario.
 5. Per quanto riguarda il referendum consultivo, possono partecipare alla raccolta delle firme di cui al comma 3 lett. b) anche i sedicenni, gli apolidi e gli stranieri, che siano in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 6 comma 2, entro la data dell'inizio della raccolta delle firme.
 6. Il Responsabile del procedimento verifica con l'Ufficiale elettorale del Comune che almeno il numero minimo di firme prescritte per la presentazione del quesito referendario siano
-

regolarmente autenticate e corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali; nel caso di referendum consultivo, per i sedicenni, gli apolidi e gli stranieri si tratterà di verificare che siano in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 6 comma 2, al momento della data di inizio della raccolta delle firme. In caso di esito negativo della verifica, il responsabile del procedimento trasmette il verbale conclusivo al Sindaco che dichiarerà improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, il quesito referendario viene trasmesso al Comitato dei garanti per il prosieguo.

7. Il Consiglio comunale può presentare una proposta di referendum consultivo mediante apposita delibera che ottenga il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati e che contenga tutti i requisiti di cui al precedente comma 2 lettere a), b), e c).

ART. 3 – Comitato dei Garanti

1. All'inizio di ogni mandato amministrativo, il Consiglio comunale, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati, procede alla nomina del Comitato dei garanti, composto dal Segretario generale e dal Difensore civico; il terzo membro è nominato dal Consiglio Comunale, sulla base di una rosa di 3 nomi, di esperti in possesso di comprovati requisiti professionali ed esperienza in materia giuridico – amministrativa, indicati dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio.
2. Il Comitato dei garanti decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente in merito:
 - a) all'oggetto materiale del referendum accertando che il quesito riguardi materie di esclusiva competenza del Consiglio comunale;
 - b) al rispetto dei limiti per materia fissati dal vigente Statuto;
 - c) alla precisione, chiarezza, semplicità ed univocità del quesito;
3. Il Comitato accerta altresì il numero minimo di elettori richiesto per l'indizione del referendum, richiedendo all'ufficio elettorale comunale il numero degli iscritti nelle liste elettorali, così come risultante nell'ultima revisione dinamica.
4. Il comitato promotore del referendum può chiedere audizione al Comitato dei garanti per integrare la relazione illustrativa. Il Comitato dei garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con il comitato promotore al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
5. In caso di referendum consultivo proposto dal consiglio comunale, fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei garanti, il Sindaco, l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale e il presidente della Commissione affari generali e istituzionali possono presentare memorie al Comitato stesso.

ART. 4 – Indizione

1. La consultazione referendaria deve effettuarsi entro 160 giorni dal pronunciamento di ammissibilità da parte del Comitato dei garanti, o in sessione primaverile (tra il 15 aprile e il 15 giugno) o in sessione autunnale (tra il 15 settembre e il 15 novembre), nel rispetto delle leggi che disciplinano le consultazioni a carattere nazionale
2. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su più di sei quesiti.
3. I referendum non possono essere indetti:
 - a) nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo

-
- b) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee e per altri referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti a referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva.
 - c) In caso di scioglimento anticipato del Consiglio nel periodo intercorrente la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo consiglio comunale
4. Il referendum viene indetto dal Sindaco, ultimate tutte le formalità previste nel presente regolamento, e ne viene data comunicazione ai cittadini mediante affissione dell'atto di indizione all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del referendum.

ART. 5 - Decadenza del referendum

1. Qualora il referendum consultivo sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti, per ragioni di particolare interesse, dichiarando decaduto il referendum.
2. Il referendum abrogativo decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace ed omogeneo il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito, si pronuncia, con decisione vincolante per ambedue le parti, il Comitato dei garanti.
3. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento del Consiglio che lo ha proposto.

ART. 6 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare al Referendum tutti i cittadini che alla data di indizione del Referendum sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Nel caso di referendum consultivo, possono partecipare al voto tutti i cittadini residenti nel Comune ed iscritti alle liste elettorali, nonché i sedicenni, gli apolidi e gli stranieri che siano in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno, e che siano residenti nel territorio comunale da almeno 3 anni; entrambi i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di indizione del referendum.
3. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
4. L'organizzazione delle sezioni, il numero e il luogo, le modalità di nomina dei componenti dei seggi, sono definite con decreto del Sindaco.
5. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.
6. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.
7. Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell'arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi, ma il Consiglio Comunale può deliberare con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati anche orari, giorni e modalità diverse, al fine di facilitare l'espressione del diritto di voto.

ART. 7 - Ufficio comunale per il referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario Comunale o suo delegato e del Responsabile dei Servizi Demografici.
2. L'Ufficio Comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
3. La composizione dei seggi elettorali nelle singole sezioni è definita con gli stessi criteri e sulla base di quanto previsto nella normativa nazionale che regola le consultazioni referendarie.

ART. 8 - Operazioni di scrutinio

1. Il Presidente del seggio, al termine delle operazioni di voto, accerta il numero dei votanti.
2. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo l'accertamento del numero dei votanti e, comunque, non oltre le 24 ore dopo la chiusura delle urne, e proseguono sino alla conclusione dello spoglio.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
4. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il Referendum.
5. I rappresentanti di ciascun comitato promotore e delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni del responsabile del procedimento.

ART. 9 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
3. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione e fino al giorno precedente a quello stabilito per la consultazione, in conformità alla normativa nazionale vigente. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati.

ART. 10 – Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune interessate alla consultazione, l'ufficio comunale elettorale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del Referendum.
2. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressa.
3. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario Comunale e gli altri due sono trasmessi rispettivamente al Sindaco ed al primo firmatario della richiesta di Referendum.
4. Entro trenta giorni dalla consultazione, il Sindaco proclama l'esito della stessa e predispone gli adempimenti necessari per la convocazione del Consiglio comunale.

ART . 11 – Pronunciamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dall'esito referendario, proclama l'esito della consultazione e assume gli atti, e i provvedimenti consequenziali all'esito del referendum. Nel caso in cui l'indisponibilità di bilancio la renda necessaria, può rinviare l'efficacia delle determinazioni referendarie al successivo esercizio finanziario.
2. Qualora il risultato del referendum riguardi l'abrogazione di un atto o di un provvedimento o di parte di esso, il Consiglio Comunale, nell'ambito della delibera di cui al primo comma, dichiara l'abrogazione dell'atto o di parte dello stesso, con effetto dall'esecutività dell'atto di abrogazione. La delibera di cui sopra, previa ampia e soddisfacente motivazione, può prevedere l'entrata in vigore dell'abrogazione dell'atto, per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di esecutività della stessa.
3. Il risultato del referendum consultivo non è vincolante rispetto all'autonomia del Consiglio Comunale; la delibera di non accoglimento del risultato del referendum deve essere approvata, nei termini di cui al primo comma, da almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati ed ampiamente pubblicizzata verso i cittadini.